



# LICEO GINNASIO “JACOPO STELLINI”

piazza I Maggio, 26 - 33100 Udine Tel. 0432 – 504577 Fax. 0432 – 511490

Codice fiscale 80023240304

e-mail: [info@liceostellini.it](mailto:info@liceostellini.it) - Indirizzo Internet: [www.stelliniudine.it](http://www.stelliniudine.it) - PEC: [udpc010005@pec.istruzione.it](mailto:udpc010005@pec.istruzione.it)

Delibera C.I. n. 3/7 del 24 gennaio 2014

## REGOLAMENTO DI ISTITUTO ALLEGATO A - CODICE DI DISCIPLINA

### TITOLO I COMPORAMENTI GENERALI, DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

#### Art. 1 Diritti degli studenti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.
5. Lo studente ha inoltre diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
6. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
7. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
  - a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità;
  - b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
  - c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
  - d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con *handicap*;
  - e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
  - f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

#### Art. 2 Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e a presentarsi puntualmente in aula per l'inizio delle lezioni, sempre provvisti del libretto personale, che costituisce il documento ufficiale per ogni giustificazione, richiesta e comunicazione con la famiglia. Esso dovrà essere debitamente firmato dai genitori o dagli studenti se maggiorenni.
2. Gli alunni in ritardo giustificato rispetto all'orario sono ammessi in classe con decisione del *Dirigente scolastico* o del docente delegato.
3. Le richieste di uscita anticipata dovranno essere consegnate all'inizio delle lezioni, in modo che il *Dirigente scolastico* ne valuti la fondatezza, assumendo tutte le informazioni necessarie.
4. La giustificazione delle assenze è di competenza del *Dirigente scolastico*, che potrà delegare tale compito ai docenti. Le motivazioni addotte dovranno essere adeguatamente valutate.
5. Durante le lezioni e nel cambio dell'ora gli studenti non dovranno allontanarsi dall'aula se non con il consenso dell'insegnante interessato.

6. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del personale della scuola e dei loro compagni un comportamento rispettoso e leale. Il linguaggio dovrà essere improntato a criteri di correttezza e l'abbigliamento decoroso e rispettoso dell'ambiente scolastico.
7. Svolgeranno con diligenza e precisione i compiti e le mansioni affidate loro assolvendo assiduamente agli impegni di studio.
8. Si atterranno con scrupolo a quanto previsto dal contratto formativo illustrato annualmente dai docenti.
9. Saranno tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. A tale riguardo gli alunni potranno accedere ai laboratori ed alla palestra secondo gli orari fissati annualmente e solo in presenza del docente interessato, attenendosi alle disposizioni che saranno impartite dal *Dirigente scolastico* o dal docente delegato.
10. Nel caso di danneggiamento e/o smarrimento del materiale loro assegnato, gli studenti risponderanno in solido dei danni arrecati.
11. Condivideranno la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico, avendone cura al fine di garantire la buona qualità della vita della scuola.
12. Si atterranno alle disposizioni organizzative e di sicurezza fissate dalla scuola.
13. Si asterranno dal fare uso di telefoni cellulari o altri strumenti simili durante la permanenza a scuola.
14. Si asterranno dallo svolgere riprese audio-visive di qualsiasi tipo, salvo che rientri nelle attività didattiche autorizzate dal docente.
15. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi dello *Statuto delle studentesse e degli studenti*.
16. Per le mancanze disciplinari si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 3

## TITOLO II NORME DI DISCIPLINA

### Art. 3

#### **Sanzioni disciplinari**

1. Il presente *Regolamento* è coerente con i principi affermati dallo *Statuto delle studentesse e degli studenti* e con quanto previsto dal decreto legge 137/2008, i quali prevedono che:
  - la responsabilità disciplinare è personale;
  - i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;
  - nessuno può essere sottoposto a sanzioni senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni;
  - in nessun caso può essere sanzionata né direttamente, né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità;
  - la votazione sul comportamento degli studenti attribuita dal consiglio di classe concorre alla valutazione complessiva dello studente e, in caso di insufficienza determina la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.
2. Gli studenti sono tenuti ad osservare le norme di comportamento indicate nell'art. 2.
3. In caso di mancato loro rispetto vengono inflitte le seguenti sanzioni disciplinari, che influiranno sul voto di condotta assegnato, commisurato alla gravità dell'infrazione:
  - a) richiamo scritto, con annotazione sul libretto personale;
  - b) allontanamento momentaneo dalla lezione e contestuale invio in Presidenza;
  - c) annotazione della mancanza sul registro di classe;
  - d) sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a 15 giorni;
  - e) sospensione dalle lezioni fino al permanere di una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone.
4. In caso di allontanamento dalla comunità scolastica, lettere *d)* ed *e)*, il *Dirigente scolastico* o un suo delegato manterrà contatti con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il suo rientro a scuola.
5. Agli studenti può essere offerta la possibilità di convertire le sanzioni irrogate in attività in favore della comunità scolastica, su decisione dell'organo che ha irrogato la sanzione.
6. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera *e)* nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque tali da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

#### **Art. 4 Mancanze disciplinari**

1. Per mancanze ai doveri scolastici, per negligenza abituale e per assenze ingiustificate si irrogano le sanzioni di cui alle lettere a) e c).
2. Per fatti che turbino il regolare andamento della scuola si irrogano le sanzioni di cui alle lettere b), c) e d).
3. Per comportamenti non rispettosi nei confronti del *Dirigente scolastico*, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni si irrogano le sanzioni di cui alle lettere c) e d).
4. Per i danni arrecati alle strutture, ai macchinari ed ai sussidi didattici si irrogano le sanzioni b), c) e d).
5. Nei casi previsti dai quattro commi precedenti, qualora concorrano circostanze attenuanti e avuto riguardo al profitto e alla precedente condotta, può essere irrogata la punizione di grado inferiore a quello rispettivamente stabilito. In caso di recidiva o qualora le mancanze previste dai commi precedenti assumano particolare gravità o abbiano carattere collettivo, può essere irrogata la sanzione di grado immediatamente superiore.
6. L'alunno che incorra nelle punizioni di cui alle lettere d) ed e) perde il beneficio dell'esonero dalle tasse.
7. Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) possono essere irrogate anche per le mancanze commesse durante le sessioni d'esame e nell'intervallo fra le medesime.

#### **Art. 5 Organi competenti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari**

1. Le sanzioni di cui alle lettere a), b) e c) vengono irrogate direttamente dall'insegnante interessato, che ne informa contestualmente il *Dirigente scolastico*, il quale, ascoltate le eventuali giustificazioni dell'alunno, conferma o meno la sanzione stessa.
2. La sospensione fino ad un massimo di 15 giorni è inflitta dal *Consiglio di classe*, che deve consentire all'alunno, assistito dai suoi genitori, di esporre le proprie giustificazioni in un'apposita seduta.
3. Per l'irrogazione della sospensione superiore ai 15 giorni è competente il *Consiglio di istituto*, che in precedenza deve aver sentito le ragioni dell'alunno, secondo le modalità di cui al comma precedente.
4. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal *Consiglio di istituto*.
5. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

#### **Art. 6 Impugnazioni**

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte degli studenti entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all'*Organo di garanzia* di cui all'art. 7.
2. L'*Organo di garanzia* decide su richiesta degli studenti, o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento relativo allo *Statuto delle studentesse e degli studenti*.
3. Il dirigente dell'amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse contro le violazioni del regolamento relativo allo *Statuto delle studentesse e degli studenti* ed a quello d'Istituto.

#### **Art. 7 Organo di garanzia**

1. L'organo di garanzia, rappresentativo delle componenti presenti nella scuola, è composto:
  - dal *Dirigente scolastico* o da un suo delegato
  - dal *Presidente del Consiglio d'Istituto* o da un suo delegato per i genitori
  - da uno studente, da un docente e da un rappresentante del personale A.T.A., eletti a maggioranza assoluta tra i componenti del *Consiglio d'Istituto*, e da eventuali sostituti, in caso di assenza o impedimento di uno dei suoi membri.
2. E' presieduto dal *Dirigente scolastico* e resta in carica un anno.